

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE  
Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti

Roma, li 29 Aprile 1964

Div.I - Sez.II  
Prot.n. 513231/  
. A2.16

A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME  
L O R O S E D I

OGGETTO: Legge 21 dicembre 1961, n.1501 - Aggiornamento dei ca  
noni demaniali.

CIRCOLARE N.72 SERIE II  
TITOLO: Demanio Marittimo

- AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO  
DI GENOVA
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI  
NAPOLI
- AL PROVVEDITORATO AL PORTO DI  
VENEZIA
- ALL'AZIENDA PORTUALE DEI MAGAZ  
ZINI GENERALI DI TRIESTE
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI  
PALERMO
- AL CONSORZIO PORTUALE DI  
CIVITAVECCHIA

Con Circolare n.52 in data 5 luglio 1962 - recante istruzioni in ordine all'applicazione della legge 21 dicembre 1961, n.1501 - venne, fra l'altro, autorizzato il rilascio di licenze ovvero di atti formali di competenza di queste Direzioni Marittime fissando il relativo canone in via soltanto provvisoria ed inserendo negli atti stessi apposite clausole recanti l'impegno, da parte dei concessionari, di effettuare l'eventuale conguaglio allorchè il canone definitivo sia stato determinato di concerto fra questo Ministero e quello delle Finanze, ai sensi dell'art.2 della legge sopra citata.

La Corte dei Conti, in sede di registrazione di alcuni atti di concessioni demaniali marittime di durata inferiore ai 15 anni, ha ritenuto illegittime la determinazione del canone in via provvisoria in quanto tale procedura non è prevista "da alcuna disposizione del Codice delle Navigazio

./.

ne o del relativo Regolamento di esecuzione".

Pertanto, al fine di evitare che vengano stipulati altri atti che non verrebbero poi registrati dalla Corte dei Conti, si dispone affinché codeste Direzioni Marittime si astengano dal procedere all'approvazione ed all'invio per la registrazione di quegli atti formali che, in base alle disposizioni vigenti, debbono essere registrati dalla Corte dei Conti, e ciò fino a quando, per gli atti stessi, non sia stato fissato il canone definitivo di concerto fra questo Ministero e quello delle Finanze.

Ovviamente, gli atti di concessione già stipulati e recanti l'indicazione di un canone solo provvisorio - nonchè i relativi provvedimenti di approvazione - dovranno essere annullati e stipulati ex novo, non appena fissato il canone definitivo.

Si prega di assicurare.

IL MINISTRO  
F.to Spagnolli

P.C.C.



ISPEZIONE GENERALE

Bar/ef